

ALLEGATO 1

Articolo 2, comma 8 del D.M. n. 1432 del 05/08/2021. Abilitazione all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, sulla base del riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
Definizione delle procedure.

Normativa di riferimento

La professione di direttore tecnico di agenzia viaggio e turismo è regolata dalla L.R. 06/08/2007, n. 8 e ss.mm.ii. (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche); l'art. 35 bis comma 1 dispone che: “ *il titolare dell'agenzia o il legale rappresentante ovvero il direttore tecnico dell'agenzia, qualora diverso dal titolare o dal legale rappresentante, deve essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 56 nonché, con riferimento al direttore tecnico, dell'abilitazione all'esercizio di cui ai commi 2 e 3*” nello specifico:

Art. 35 bis commi 2 e 3:

2. L'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo di cui al presente articolo è condizionata al possesso di abilitazione valida sul territorio nazionale rilasciata dalla Regione previo accertamento dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo) di seguito denominato decreto ministeriale.

3. Nel rispetto del principio di parità di trattamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, possono esercitare l'attività di direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo ed iscriversi nel relativo elenco, altresì, i cittadini italiani in possesso dell'abilitazione all'esercizio rilasciata dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale, previo accertamento dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania), nonché dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale.

L'art. 20 dell'allegato 1 al D. Lgs. 23/5/2011 n. 79 rimanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato l'individuazione dei requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo.

Al riguardo il Ministro del Turismo ha emanato il D.M. 05 agosto 2021 “Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo” (prot. n. 1432), entrato in vigore il 06 agosto 2021.

Tale decreto, al comma 8, dell'art. 2 prevede la possibilità di rilasciare l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo previo accertamento da parte della Regione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 206/2007 unitamente ai requisiti soggettivi di cui al comma 2 del medesimo articolo.

I requisiti soggettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del D.M. 1432 del 05 agosto 2021 sono:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e lavoro;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
- e) assenza di misure di prevenzione ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

Il D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", all'art. 29 prevede il riconoscimento dell'attività professionale maturata nel settore a favore di particolari categorie di lavoratori, tra cui i direttori tecnici di agenzia viaggio e turismo, se in possesso di determinati requisiti.

1. Indicazioni speciali per l'istruttoria ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del dm.

Riguardo le istruttorie relative ai requisiti professionali ex art.2, comma 8, DM 5.8.2021) si precisano le seguenti indicazioni di dettaglio:

l'istanza dovrà essere presentata secondo le modalità individuate al punto 4 su specifica modulistica di cui all'allegato 2 approvato dalla DGR e i requisiti illustrati nell'art. 2, comma 8 DM 5.08.2021 vengono integralmente recepiti e declinati nella successiva tabella di cui al punto 3.

NB: L'attività valutabile deve essere stata interamente svolta nel territorio nazionale. Qualora fosse stata realizzata in un altro Stato comunitario, l'istanza deve essere inoltrata esclusivamente al Ministero del Turismo (cfr art. 5, comma 1, lett. *i-bis*, D.Lgs. n. 206/2007).

Analogamente, la competenza del Ministero sussisterebbe anche qualora questa esperienza fosse stata maturata in uno stato extra comunitario.

Per ulteriori informazioni: <https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/direttore-tecnico-diagenzia-di-viaggi/>

2. Requisiti e documentazione richiesta per il riconoscimento dell'esperienza professionale ai fini del rilascio dell'abilitazione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

QUALIFICA DEL RICHIEDENTE	RIFERIMENTO NORMATIVO E REQUISITO RICHIESTO	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
<p>Titolare di ditta individuale (Agenzia di viaggi e Turismo) o Legale rappresentante e/o amministratore di una società che svolge attività di agenzia di viaggi e turismo</p> <p>Sono equiparati ai titolari di agenzia di viaggio coloro che gestiscono le filiali a condizione che la loro attività assuma, da contratto di affiliazione, la stessa rilevanza del ruolo dirigenziale in quanto caratterizzata da autonomia tecnica, amministrativa e gestionale.</p>	<p>Riferimento: art. 29, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 206/2007. Requisito: cinque anni consecutivi in qualità di titolare. N.B. l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato.</p>	<p>Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA dalla quale risulti la titolarità in capo al soggetto richiedente.</p>
	<p>Riferimento: art. 29, comma 1, lettera b), D.lgs. 206/2007. Requisiti: a) tre anni consecutivi in qualità di titolare; b) precedente formazione per almeno tre anni</p>	<p>Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA dalla quale risulti la titolarità in capo al soggetto richiedente.</p> <p>Visura camerale storica ed eventuale ogni altra documentazione necessaria.</p> <p>Diploma o attestato di formazione¹</p>
	<p>Riferimento: art. 29, comma 1, lettera c), D.lgs. 206/2007. Requisiti: a) quattro anni consecutivi in qualità di titolare; b) precedente formazione per almeno due anni.</p>	<p>Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA dalla quale risulti la titolarità in capo al soggetto richiedente.</p> <p>Visura camerale storica ed eventuale ogni altra documentazione necessaria.</p> <p>Diploma o attestato di formazione.</p>

¹ Diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) ad indirizzo turistico, oppure Diploma di qualifica professionale degli istituti professionali ad indirizzo turistico (quinquennale o triennale), oppure attestato di qualifica o di acquisita competenza, di durata almeno biennale, relativo ad un percorso di formazione riconosciuto dalla Regione e valido sul territorio nazionale conseguito nell'ambito di un corso a indirizzo turistico

	<p>Riferimento: art. 29, comma 1, lettera d), D.Lgs. 206/2007. Requisiti: a) tre anni consecutivi in qualità di titolare; b) cinque anni in qualità di lavoratore subordinato (dipendente) di un'Agenzia di viaggi e turismo. N.B. l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato.</p>	<p>Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA dalla quale risulti la titolarità in capo al soggetto richiedente.</p> <p>Visura camerale storica.</p> <p>Documentazione centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dipendente.</p>
<p>Dirigente di una impresa che svolge attività di agenzia di viaggi e turismo</p> <p>È parificata all'attività dirigenziale quella svolta dal lavoratore subordinato inquadrato almeno al II livello di qualifica del vigente C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese (agenzie) di viaggi e turismo.</p>	<p>Riferimento: art. 29, comma 1, lettera a), D.Lgs. n.206/2007, Requisito: cinque anni consecutivi in qualità di dirigente. N.B. l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato.</p>	<p>Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA dalla quale risulti l'attività della impresa.</p> <p>Documentazione del centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dirigente.</p> <p>Visura camerale storica.</p>
	<p>Riferimento: art. 29, comma 1, lettera b), D.Lgs. n . 206/2007. Requisiti: a) tre anni consecutivi in qualità di dirigente; b) precedente formazione per almeno tre anni</p>	<p>Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA dalla quale risulti la titolarità, e la persona del legale rappresentante.</p> <p>Documentazione del centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dirigente.</p> <p>Visura camerale storica.</p> <p>Diploma o attestato di formazione.</p>
	<p>Riferimento: art. 29, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 206/2007. Requisiti: quattro anni consecutivi in qualità di dirigente; precedente formazione per almeno due anni.</p>	<p>Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA dalla quale risulti la titolarità, e la persona del legale rappresentante.</p> <p>Documentazione del centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dirigente.</p> <p>Visura camerale storica.</p> <p>Diploma o attestato di formazione.</p>

	<p>Riferimento: art. 29, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 206/2007. Requisiti: a) tre anni consecutivi in qualità di dirigente; b) cinque anni in qualità di lavoratore subordinato (dipendente) di un'Agenzia di viaggio e turismo. N.B. l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato</p>	<p>Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA dalla quale risulti la titolarità, e la persona del legale rappresentante. Documentazione del centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dirigente. Visura camerale storica. Documentazione del centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dipendente non dirigente.</p>
<p>Dipendente non dirigente di una impresa che svolge attività di agenzia di viaggio e turismo e socio che presta la propria attività lavorativa per la società Sono equiparati ai lavoratori subordinati di agenzia di viaggio coloro che gestiscono le filiali, se la loro attività prevede, da contratto di affiliazione, autonomia esecutiva ma non decisionale.</p>	<p>Riferimento: art. 29, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 206/2007, Requisiti: a) cinque anni consecutivi di inquadramento in qualità di dipendente, di livello non inferiore al IV del CCNL del settore agenzie di viaggi, in un'agenzia di viaggio e turismo; b) precedente formazione per almeno tre anni.</p>	<p>Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA dalla quale risulti la titolarità, e la persona del legale rappresentante. Documentazione del centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dipendente o socio lavoratore. Visura camerale storica. Diploma o attestato di formazione.</p>
	<p>Riferimento: art. 29, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 206/2007. Requisiti: a) sei anni consecutivi di inquadramento in qualità di dipendente, di livello non inferiore al IV del CCNL del settore agenzie di viaggi, in un'agenzia di viaggio e turismo; b) precedente formazione per almeno due anni</p>	<p>Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA dalla quale risulti la titolarità, e la persona del legale rappresentante. Documentazione del centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dipendente o socio lavoratore. Visura camerale storica. Diploma o attestato di formazione</p>

3. Istanza di abilitazione

L'istanza di abilitazione, corredata dell'assolvimento imposta di bollo, va presentata secondo il modello di cui all'allegato 2 alla DIREZIONE REGIONALE Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport - *Area Formazione, Professioni Turistiche, Tutela del Turista, Organizzazione e Coordinamento degli Sportelli Territoriali del Turismo*. L'istanza di cui all'allegato 2 è redatta e corredata da dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

All'istanza per l'abilitazione deve essere necessariamente allegata la documentazione, attestante la decorrenza del periodo lavorativo e/o i rapporti contrattuali intercorrenti (copia contratto di lavoro) tra il richiedente e l'agenzia di viaggio nonché, ove necessario, il titolo di studio posseduto.

L'istanza può essere presentata da coloro che, in possesso dei requisiti di legge, devono assumere l'incarico a svolgere l'attività di direttore tecnico presso un'agenzia di viaggio e turismo con sede operativa nella Regione Lazio. Nell'istanza va indicata la denominazione dell'agenzia e l'esatta ubicazione.

L'istanza di abilitazione va trasmessa esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: advprotur@pec.regione.lazio.it la Direzione Regionale competente in materia di turismo, provvede, nei termini di legge, ad espletare le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese nonché sul possesso dei requisiti professionali e in caso di esito positivo, rilascia l'attestato di abilitazione come da modello di cui all'allegato 2.